



**Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e legge 27 dicembre 2017, n. 205 articolo 1, comma 507. Relazione tecnica e modalità procedurali di accesso al Fondo per l'emergenza avicola nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018.**

### **1. Descrizione della situazione epidemiologica ed individuazione provvedimenti di limitazione attività di allevamento**

Tra ottobre 2016 e dicembre 2017, in diversi Paesi europei sono stati segnalati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sostenuti da virus del sottotipo H5N8. I casi sono stati identificati principalmente nella popolazione di uccelli selvatici, con frequenti e considerevoli incursioni nel settore domestico, sia industriale sia rurale. Dei 2821 focolai totali causati dal virus H5N8 HPAI tra il 2016 e il dicembre 2017, 1583 (56,11%) sono stati rilevati negli uccelli acquatici, indicando una probabile maggiore patogenicità del virus per gli uccelli selvatici.

Negli ultimi due decenni, la produzione italiana di pollame è stata colpita da ricorrenti introduzioni di virus dell'influenza aviaria (AI) altamente patogeni (HP) e a bassa patogenicità (LP). Tuttavia, dal 2004 sono stati segnalati solo eventi limitati o casi sporadici.

Tra dicembre 2016 e gennaio 2017, tre uccelli selvatici trovati morti nell'Italia nord-orientale, sono risultati positivi per i virus HPAI che circolavano in Europa all'epoca.

Una prima ondata epidemica si è verificata tra dicembre 2016 e maggio 2017. L'epidemia è iniziata nelle regioni del Nord-Est del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Il virus è stato inizialmente rilevato in due allevamenti di tacchini da ingrasso e in un allevamento di galline ovaiole situato in prossimità di zone umide frequentate da uccelli acquatici migratori. A metà febbraio il virus è stato isolato in due allevamenti di tacchini da ingrasso sempre in Regione Veneto. Entro la fine di maggio 2017 sono stati confermati un totale di 16 focolai in allevamenti di pollame per un totale di 357.549 volatili abbattuti e distrutti.

La seconda ondata epidemica ha interessato ancora una volta sia il settore rurale sia quello industriale. Le positività sono state riscontrate in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Lazio e Piemonte e 2.416.107 volatili sono stati abbattuti perché direttamente coinvolti nell'epidemia. Le indagini epidemiologiche hanno identificato potenziali connessioni tra gli allevamenti infetti, in particolare per quanto riguarda le vicinanza tra le aziende e le movimentazioni del personale e dei veicoli. L'analisi filogenetica, inoltre, ha confermato un'elevata similarità (99,9-100% sia per i geni HA che NA) tra i virus isolati negli allevamenti coinvolti.

L'ultimo focolaio dell'anno 2017 è stato confermato l'11 dicembre in un allevamento di tacchini da carne situato in prossimità di una vasta area umida in provincia di Ravenna. La più probabile fonte di infezione è anche in questo caso imputabile al contatto con il serbatoio selvatico.

Nel mese di marzo 2018 sono stati confermati tre nuovi focolai di Influenza aviaria H5N8 ad alta patogenicità in Lombardia. L'analisi filogenetica ha rivelato un'elevata similarità con i virus isolati in provincia di Brescia l'autunno 2017.

L'influenza aviaria dalla sua comparsa nel territorio regionale ha determinato, da un lato, l'abbattimento di un consistente numero di capi e dall'altro l'adozione di misure di restrizione dell'attività produttiva per periodi prolungati, con il blocco di parecchi allevamenti direttamente interessati e di quelli delle aree contermini.

In questa situazione di estrema gravità, nella quale le problematiche sanitarie hanno comunque condizionato in senso negativo il comparto, si intende agire, con le azioni consentite dall'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

Nelle tabelle seguenti viene rappresentata la situazione degli allevamenti avicoli nel Veneto, la distribuzione dei focolai ed provvedimenti attuati per la limitazione della diffusione dell'epidemia.



e8dd102a





**Tab. 1** Tipologie allevamenti nel Veneto (fonte IZVenezie)

Specie	Allevamenti (capacità potenziale >=250 capi)
Tacchini da carne	471
Tacchini riproduttori	36
Ovaiole	231
Broiler	801
Polli riproduttori	57
Altre specie *	269
Svezinatori	100
<b>Totale</b>	<b>1965</b>

\* Quaglie, selvaggina, faraone, struzzi, anatre

**Tab. 2** Distribuzione degli allevamenti nella regione del Veneto (fonte IZVenezie)



**Tab. 3** Distribuzione focolai di aviaria positivi H5N8 nel periodo 2017-2018 (fonte: IZVenezie)**Tab. 4.** Elenco Ordinanze del Presidente della Giunta regionale e provvedimenti Sanitari di restrizione nelle attività di allevamentoN.196 - del 14/12/2017 (BUR n.122 del 19/12/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5N8 in un allevamento nel Comune di Riese Pio X (TV).

N.174 - del 20/10/2017 (BUR n.102 del 27/10/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 in allevamenti rurali nei Comuni di Abano Terme (PD) e di Albignasego (PD).

N.173 - del 20/10/2017 (BUR n.102 del 27/10/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Goito (MN). La zona di sorveglianza, per quanto riguarda il territorio della Regione del Veneto comprende gli allevamenti del Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

N.172 - del 12/10/2017 (BUR n.98 del 17/10/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nei Comuni di Pojana Maggiore (VI) e Vò (PD).

N.170 - del 10/10/2017 (BUR n.98 del 17/10/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Pojana Maggiore (VI).



e8dd102a



N.167 - del 28/09/2017 (BUR n.97 del 13/10/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nei Comuni di Campiglia dei Berici (VI), Pojana Maggiore (VI) e San Martino Buon Albergo (VR).

N.156 - del 14/09/2017 (BUR n.92 del 26/09/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Sant'Urbano (PD).

N.152 - del 30/08/2017 (BUR n.90 del 19/09/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di San Pietro di Morubio (VR).

N.150 - del 24/08/2017 (BUR n.86 del 05/09/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Angiari (VR).

N.149 - del 24/08/2017 (BUR n.86 del 05/09/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Cologna Veneta (VR).

N.147 - del 22/08/2017 (BUR n.86 del 05/09/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Ronco all'Adige (VR).

N.142 - del 08/08/2017 (BUR n.82 del 22/08/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Erbè (VR).

N.137 - del 03/08/2017 (BUR n.79 del 14/08/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Nogara (VR).

N.136 - del 31/07/2017 (BUR n.75 del 04/08/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Albaredo d'Adige (VR).

N.132 - del 25/07/2017 (BUR n.71 del 28/07/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 Comune di Ronco Ferraro (MN). Per quanto riguarda la Regione Veneto: Comune di NOGARA (VR): a Sud di SR10, a Nord-Ovest di SP49, a Ovest di SP49, a Sud-Ovest di Via Brancon; Comune di SORGÀ (VR) a sud di SR10;

Comune di GAZZO VERONESE (VR): a Ovest di Via Paglia, a Sud di SP23, a Ovest di via Ceraole, a Sud-Ovest di Via Dorso del Po.

N.47 - del 20/04/2017 (BUR n.41 del 28/04/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di San Bonifacio (VR). Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017.

N.44 - del 13/04/2017 (BUR n.41 del 28/04/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di San Bonifacio (VR).

N.36 - del 30/03/2017 (BUR n.37 del 14/04/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Cazzano di Tramigna (VR).

N.31 - del 23/03/2017 (BUR n.37 del 14/04/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5N8 nel Comune di Vazzola (TV).

N.27 - del 15/03/2017 (BUR n.32 del 28/03/2017)

Influenza aviaria. Misure per consentire lo svolgimento di mostre ed esposizioni di volatili diversi dal pollame in territori non a rischio di influenza aviaria.

N.20 - del 01/03/2017 (BUR n.26 del 10/03/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5N8 nel Comune di San Donà di Piave (VE).

N.16 - del 21/02/2017 (BUR n.21 del 24/02/2017)



e8dd102a



Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAIH5 nel Comune di Gazzo Veronese (VR).

N.14 - del 17/02/2017 (BUR n.21 del 24/02/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5N8 nel Comune di Monzambano (MN).

N.9 - del 26/01/2017 (BUR n.12 del 31/01/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5N8 nel Comune di Porto Viro (RO).

N.7 - del 24/01/2017 (BUR n.11 del 27/01/2017)

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5N8 nei Comuni di Mira (VE) e di Piove di Sacco (PD).

Decreto del Ministro della salute. 3833 del 15 febbraio 2017

Recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Allegato 1 – Zona di ulteriore restrizione

## **2. Quantificazione danno**

Gli interventi adottati sul fronte sanitario per controllare la diffusione dell'infezione ed i conseguenti interventi economici operati dal settore agricolo, hanno sicuramente consentito, fino ad oggi, di attenuare le perdite economiche subite dai produttori e dalla filiera nel suo complesso.

Il danno complessivo per le aree interessate dalla limitazione della attività di allevamento viene definito in euro **30.798.112,00** considerando gli importi degli indennizzi attuati ai sensi della legge 218/89, delle tipologie di danno indiretto determinate ai sensi articolo 220 del reg. (UE) 1308/13 ed ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

## **3. Procedure per l'accesso agli interventi**

Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale vengono concessi aiuti per favorire la ripresa economica produttiva a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo, ovvero alle micro, piccole, medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, a fronte delle perdite causate dall'epidemia e a seguito delle restrizioni all'attività di allevamento nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018.

### **Riferimenti normativi**

Articolo 2 del D. M. n. 8748 14 settembre 2018.

Articolo 5, comma 2, lett. a) decreto legislativo 29 marzo 2005, n.102 .

### **Beneficiari**

I beneficiari degli interventi sono rappresentati dalle micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, operanti nel settore avicolo oggetto di abbattimento dei capi a causa di focolaio e/o soggette a restrizioni nella attività di allevamento con conseguente perdita di reddito.

Le imprese beneficiarie non devono avere sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio per il mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo annuale di riferimento (2016, 2017, 2018).

### **Criteri di ammissibilità**

Svolgere le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile con perdite causate dall'epidemia di influenza aviaria nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018.

### **Entità degli aiuti**

Gli aiuti alla singola impresa possono essere concessi fino ad un massimo dell'80% del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell'influenza aviaria a seguito dell'accertamento di focolai di tale epizoozia a partire dal 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 102/2004:



e8dd102a



- gli aiuti sommati agli altri eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o comunitarie o in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, non possono superare il 100 per cento dei costi ammissibili;
- il danno ammissibile è determinato dalla sommatoria delle varie tipologie di danno a carico della singola impresa anche a seguito delle restrizioni nelle attività di allevamento;
- gli aiuti sono erogati unicamente in relazione all'epizoozia influenza aviaria e sono limitati ai costi ed ai danni causati da tale epizoozia nelle zone territoriali individuate sulla base delle Ordinanze di restrizione delle attività di allevamento avicolo emanate nel periodo 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018;
- gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione Nazionale o Unionale prevede che i relativi costi siano a carico del beneficiario.

#### **Calcolo indennizzo e presentazione delle domande**

Gli indennizzi sono calcolati in relazione:

- al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti, o dei prodotti di origine animale distrutti, a seguito di influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 9, se non finanziato con altri strumenti. Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali e prodotti immediatamente prima dell'insorgere (sospetto o confermato) del focolaio;
- alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o di reimpianto.

Dall'importo indennizzabile vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

I periodi di fermo obbligatori sono dichiarati in domanda e sono certificati dai Servizi veterinari competenti per territorio.

Le domande sono presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura competente in base alla sede legale dell'impresa identificata dal codice di allevamento e devono pervenire nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di eccezionalità dell'epizoozia nella Gazzetta ufficiale. Le imprese che inoltrano domanda devono essere in condizione di dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2016 - 30 giugno 2018.

Nel corso della procedura istruttoria gli uffici competenti hanno facoltà di richiedere documentazione atta a giustificare i dati dichiarati in domanda comunque desumibili e accertabili dai registri ufficiali detenuti dalle aziende e da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.

Ai fini della ammissibilità agli interventi si considerano i seguenti elementi:

- valore dei capi abbattuti;
- tipologie di danno previste in applicazione dell'articolo 220 del reg. (UE) 1308/13;
- tipologie di danno non comprese nei punti precedenti ammissibili con gli interventi per la ripresa produttiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

#### **Limiti ed esclusioni**

Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sia conseguenza della sua negligenza o inosservanza di misure di prevenzione cogenti.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti percepiti dai beneficiari, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o comunitarie di sostegno o in virtù di polizze assicurative non agevolate, per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

Gli aiuti del Fondo per l'emergenza avicola possono essere cumulati con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto dell'80% del danno ammissibile rilevato.



e8dd102a



Gli aiuti del Fondo non sono cumulabili con gli aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore all'80% del danno ammissibile rilevato.

Sono comunque esclusi indennizzi oggetto di compensazione ai sensi:

- della legge del 2 giugno 1988 n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione del 10 ottobre 2018" relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell'attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017" e applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus domesticus.

**Contributi sugli interessi conseguenti a prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo**

L'intervento concerne un contributo sul costo degli interessi maturati con l'instaurazione di finanziamenti di durata quinquennale in conformità alle vigenti normative nel settore del credito agrario e del credito agrario di soccorso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 102/2004.

Possono accedere le imprese avicole assoggettate all'imposizione della pubblica autorità ricadenti nelle aree di restrizione della attività e della movimentazione volte a contenere il diffondersi dell'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità.

L'intervento può consentire un contributo fino al 65% sul costo degli interessi attualizzati sull'operazione finanziaria, quale equivalente sovvenzione lorda, determinata alla scadenza della prima annualità posticipata, secondo la formula per la definizione del valore attuale della rendita posticipata per n anni.

L'entità dell'operazione di finanziamento quinquennale viene determinata sulla scorta di specifici parametri economici e autorizzata con apposito provvedimento di assenso di Avepa.

L'entità delle risorse da destinare all'intervento saranno modulate successivamente al riparto del MIPAAFT dando priorità agli interventi attuati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 102/2004.

Nel caso di risorse ridotte, rispetto ai fabbisogni, gli aiuti saranno proporzionalmente rimodulati tra tutte le domande ammissibili.



e8dd102a

